

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE (SISTEMA EUSIS)

CIG: indicato nel provvedimento di affidamento

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

| | |
|--|----|
| Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto | 4 |
| Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività | 4 |
| Art. 3 – Obblighi a carico dell’Operatore economico..... | 5 |
| Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante..... | 6 |
| Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi..... | 6 |
| Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto | 8 |
| Art. 7 – Durata del contratto..... | 9 |
| Art. 8 – Importo del contratto | 11 |
| Art. 8 bis – Revisione dei prezzi | 12 |
| Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto | 13 |
| Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo..... | 14 |
| Art. 10 ter – Esecuzione del contratto..... | 15 |
| Art. 11 – Sospensione dell’esecuzione del contratto | 15 |
| Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità | 15 |
| Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso | 15 |
| Art. 13 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità..... | 18 |
| Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto | 18 |
| Art. 14 bis – Controlli e rendicontazione negli appalti del PNRR | 19 |
| Art. 15 – Vicende soggettive dell’Operatore economico | 19 |
| Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto | 19 |
| Art. 17 – Subappalto..... | 20 |
| Art. 17 bis – Subappalto e obblighi specifici del PNRR | 22 |
| Art. 17 bis/ter – Pagamento diretto dei subcontraenti..... | 22 |
| Art. 18 – Tutela dei lavoratori..... | 22 |
| Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto | 22 |

| | |
|--|----|
| Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto | 24 |
| Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati | 28 |
| Art. 21 bis – Clausola sul personale (per appalti sul PNRR)..... | 29 |
| Art. 21 ter – Obblighi di assunzione (Incremento occupazionale giovanile e di genere) | 30 |
| Art. 22 – Sicurezza | 30 |
| Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico..... | 31 |
| Art. 24 – Proprietà dei prodotti..... | 31 |
| Art. 25 – Trattamento dei dati personali..... | 31 |
| Art. 26 – Garanzia definitiva | 32 |
| Art. 28 – Penali..... | 34 |
| Art. 28 bis – Penali per obblighi specifici PNRR | 36 |
| Art. 28 ter – Clausola di forza maggiore | 37 |
| Art. 29 – Risoluzione del contratto..... | 38 |
| Art. 30 – Recesso | 39 |
| Art. 31 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)..... | 40 |
| o in alternativa - se previsto il CCT | 40 |
| Art. 31 – Definizione delle controversie mediante CCT | 40 |
| Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari | 40 |
| Art. 33 – Obblighi in materia di legalità | 43 |
| Art. 34 – Spese contrattuali | 44 |
| Art. 35 – Disposizione del contratto “ponte” in attesa di convenzioni APAC..... | 45 |
| Art. 36 – Disposizioni anticorruzione | 45 |
| Art. 37 – Norma di chiusura | 46 |

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di manutenzione ed assistenza al sistema amministrativo-contabile (sistema Eusis), installato presso gli uffici di Opera Universitaria;
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano in:
 - **manutenzione correttiva e conservativa dei prodotti** ORACLE, EUSIS CONTAB, EUSIS MAGAZ, EUSIS CESPITI, EUSIS STATUS, DIGIT BILLING, INVOICE, QUERYTOOL, FLOWMANAGER, HUB PAGOPA, IE-REPOSITORY: il servizio si espletterà mediante la fornitura, tramite supporti magnetici (ovvero la messa in linea concordata degli stessi nel datacenter della stazione appaltante o sui servizi in Cloud), dei programmi modificati, di manuali, note scritte e quant'altro necessario per la eliminazione di eventuali difetti e/o malfunzionamenti, per la distribuzione di aggiornamenti al fine di far fronte ad eventuali modifiche di carattere legislativo-fiscale e/o interpretazioni giuridiche rispetto alla normativa in vigore, entrambe a carattere nazionale e/o regionale.

L'aggiornamento potrà essere effettuato mediante consegna presso la sede del Cliente o centralizzato tramite teleassistenza. In caso di servizio presso il Cliente, lo stesso provvederà a rendere disponibile la procedura malfunzionante, nonché l'intero sistema, qualora necessario, in modo da rendere possibile l'intervento dei tecnici di GPI S.p.A.

- **assistenza software telefonica e telematica (help desk)** con un tecnico in grado di fornire informazioni sulle possibilità offerte dai programmi assistiti e sulle loro modalità operative, nonché tutte le informazioni necessarie all'utilizzo degli stessi, con garanzia di fornire tutte le risposte ai quesiti posti entro le 72 ore lavorative successive.
- **manutenzione implementativa ed evolutiva:** il servizio prevede l'eventuale effettuazione di riunioni di analisi e pianificazione delle attività, nelle quali saranno coinvolti soggetti individuati dalla stazione appaltante con riferimento alle singole procedure applicative oggetto del servizio. In alternativa alla riunione di pianificazione, la stazione appaltante potrà far pervenire alla GPI S.p.A. una richiesta scritta di implementazione. Dopo l'incontro di analisi e di programmazione delle attività, l'operatore economico produrrà un Verbale della Riunione riportante la pianificazione dell'attività implementativa ed evolutiva del sistema.
- **Cybersicurezza:** il servizio prevede:
 - > Gestione delle Minacce e Incident Response su piattaforme e servizi offerti e sui sistemi interni necessari alla gestione dei servizi (utilizzo di strumenti per monitorare e valutare continuamente le minacce informatiche, gestione delle strategie per una risposta tempestiva ed efficace agli attacchi informatici, simulazioni di attacco per testare soluzioni e servizi);
 - > Sicurezza e Aggiornamento Costante dei Sistemi per servizi di Assistenza Affidabili (protezione di endpoints P.D.L. e dispositivi mobili, controlli di accessi locali o remoti, multi-Factors Authentication, evoluzione e Gestione dei Sistemi di Networking con gestione di firewalls e sicurezza perimetrale (W.A.F.), sicurezza delle comunicazioni email ed altro, (formazione, responsabilizzazione, gestione phishing, smishing, ecc), protezione di server e servizi associati ai prodotti offerti, patching ed aggiornamenti costanti dei sistemi, protezione dei dati e crittografia, sicurezza front end dei servizi applicativi);
 - > Valutazioni e consulenze di compliance (adeguamento ai cambiamenti normativi, monitoraggio e valutazione delle conformità, certificazioni e compliance, consulenze e data protection, gap analysis per individuare aree di miglioramento).

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. I servizi di cui all'art. 1 hanno esecuzione presso la sede dell'appaltatore o altra diversa sede su accordo delle Parti
2. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del presente capitolato parte amministrativa.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare L'Operatore economico è tenuto a:

- nominare il proprio referente per la gestione esecutiva dell'appalto
- offrire un prodotto/servizio qualificato e conforme alle normative vigenti, sottoponendo regolarmente i propri prodotti e servizi a verifiche di conformità e al monitoraggio di eventuali azioni integrative e/o correttive atte a garantire i migliori standards tecnici
- garantire la conformità delle procedure e dei processi operativi riferibili ai prodotti e servizi realizzati alla normativa vigente, con particolare riferimento al GDPR, ai principi della Privacy by Design e Privacy by Default, all'attività regolamentare e consultiva del GPDP e dell'AGID ("Linee guida per la modellazione delle minacce ed individuazione delle azioni di mitigazione conformi ai principi del secure/privacy by design"), alla norma ISO 27001 e agli standards OWASP. In particolare, GPI S.P.A. opera con funzioni aziendali esclusivamente dedicate alla Cybersicurezza e alla Data Protection, secondo strategie riferibili, inter alia, al Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection (Regolamento ACN n. 21007/24 - Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).

5. L'operatore economico non è responsabile delle operazioni di back-up dei dati e delle informazioni della stazione appaltante, la quale rimane unico responsabile.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a mettere a disposizione dell'Operatore economico i locali e gli strumenti per lo svolgimento del servizio, assicurare il necessario momento informativo finalizzato alla programmazione dell'attività e alla conoscenza delle pratiche attualmente in uso presso la stessa, fornire ogni istruzione di dettaglio eventualmente necessaria ai fini dell'esecuzione del servizio, nonché ogni informazione in merito ad eventuali modifiche organizzative o logistiche sopravvenute, attinenti lo svolgimento del servizio.

2. La stazione appaltante si impegna altresì a non consentire operazioni da parte di soggetti terzi per il compimento di qualsiasi attività connessa anche indirettamente all'oggetto del presente appalto.

3. In particolare la stazione appaltante si impegna a:

- nominare il proprio referente per la gestione esecutiva dell'appalto;
- mantenere indenni le infrastrutture e i sistemi informatici attuando le opportune misure di sicurezza e cure;
- disporre e mantenere ambienti di test funzionanti e idonei a verificare sistematicamente la corretta funzionalità e operatività dei softwares in uso;
- predisporre un canale di teleassistenza per consentire all'operatore economico l'accesso alla gestione delle attività oggetto dell'appalto;
- rendere disponibile l'intero sistema informatico, autorizzando l'operatore economico ad accedere, qualora necessario, a dati e informazioni in suo possesso, limitatamente all'individuazione, gestione e risoluzione di eventuali malfunzionamenti di sistema e in funzione della realizzazione dell'oggetto del presente contratto.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18

maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa;

a.3) l'offerta economica dell'Operatore economico;

a.4) il contratto di designazione a Responsabile esterno del trattamento dati

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha durata n. 2 annualità, con inizio dal 01/01/2025 e scadenza il 31/12/2026.

2. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico

qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il prezzo del servizio è determinato dai ribassi applicati dall'Operatore Economico sulle prestazioni di seguito elencate:

- a) servizio di manutenzione correttiva e conservativa e servizio assistenza telefonica e telematica (helpdesk) – canone annuale
- b) servizio di manutenzione evolutiva ed implementativa – stimate a misura n. 30 giornate
- c) Oneri cybersicurezza – canone annuo

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Le condizioni economiche relative ai servizi di manutenzione correttiva e conservativa e servizio assistenza telefonica e telematica di affidamento dell'appalto rimangono ferme per i primi due anni di durata del contratto senza che l'operatore economico abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. A partire da un eventuale terzo anno di esecuzione dell'appalto, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, su istanza di parte, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizza l'indice ISTAT – FOI.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L' Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

Omissis.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede annualmente al pagamento anticipato del corrispettivo relativo al servizio di manutenzione correttiva e conservativa e al servizio di assistenza software telefonica e telematica (help desk) spettante all'Operatore economico, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

Rispetto invece al servizio a misura relativo alla manutenzione implementativa ed evolutiva, la stazione appaltante provvede al pagamento esclusivamente a saldo, una volta accertata la regolare esecuzione delle relative prestazioni, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

2. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

3. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione

finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti

da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

6. Nel caso di subappalto c.d. "a cascata" l'Operatore economico è tenuto al rispetto dei medesimi adempimenti già osservati in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto.

Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

Omissis.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dell'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"*Elenco del personale*", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

Omissis.

Art. 22 – Sicurezza

1. l'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Le Parti espressamente convengono che ogni dato, informazione, documento e software impegnato in esecuzione del presente contratto permanga di unica ed esclusiva proprietà dell'operatore economico, secondo la normativa vigente in diritto d'autore; tali oggetti sono infatti resi disponibili alla stazione appaltante per licenza d'uso.
2. L'operatore economico, su richiesta scritta della stazione appaltante, si rende disponibile a trasferire le informazioni necessarie per realizzare l'interoperabilità con altri sistemi informatici.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo il "Contratto di designazione a responsabile esterno del Trattamento dati", allegato sub 1) al presente Capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. In caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina dovrà essere sottoscritto prima o contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

2. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG e il CUP se necessario.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e

responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

7. Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 28 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto (fra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la mancata o errata applicazione delle disposizioni di legge in materia di privacy; la perdita o il danneggiamento di dati utilizzati per lo svolgimento del servizio, ogni altra causa imputabile direttamente e esclusivamente all'Operatore economico che possa creare nocumento o comportare danni all'immagine dell'Amministrazione committente o che comporti l'impossibilità all'effettuazione delle attività da essa svolte), si applica una penale di Euro 500,00 salvo il risarcimento del maggior danno.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- g) applicazione di penali tali da superare il 10% dell'importo contrattuale;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite da Opera Universitaria;
- j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità

dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Opera Universitaria di Trento (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Opera Universitaria di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Opera Universitaria di Trento (...).".

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Affidatario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 35 – Disposizione del contratto "ponte" in attesa di convenzioni APAC

Omissis.

Art. 36 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento approvato dall'Amministrazione committente ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190

("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex-dipendenti dell'Amministrazione affidataria che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. L'Affidatario si impegna, ai sensi del Codice di comportamento, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'Affidatario dichiara di avere preso completa e piena conoscenza del Codice di comportamento sopra richiamato e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 37 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ALL. 1 Contratto di designazione a responsabile esterno del Trattamento dati.